

**CONVENZIONE QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE "MARE CARSO"**

L'anno duemilaundici il giorno 7 del mese di febbraio tra i Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino, legalmente rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- Il Comune di Muggia rappresentato dal Sindaco Nerio Nesladek nato a Muggia il 7 novembre 1953, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° 79 del 29 novembre 2010;
- Il Comune di S. Dorligo della Valle rappresentato dal Sindaco Fulvia Premolin nata a Trieste il 12 luglio 1958, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° 35/c del 29 novembre 2010;
- Il Comune di Duino-Aurisina rappresentato dal Sindaco Giorgio Ret nato a Duino-Aurisina il 23 giugno 1946, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° 50 del 17 novembre 2010;
- Il Comune di Sgonico rappresentato dal Sindaco Mirko Sardoč nato a Trieste il 24 novembre 1963, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° 38/c del 26 novembre 2010;
- Il Comune di Monrupino rappresentato dal Sindaco Marko Pisani nato a Trieste il 18 febbraio 1963, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n° 27 del 30 novembre 2010;

si conviene quanto segue:

Premesso che:

Il 25 gennaio 2006 è entrata in vigore la Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia che, all'art. 22 disciplina la costituzione delle Associazioni intercomunali, quali nuove forme di collaborazione tra gli enti locali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi e costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal

punto di vista territoriale e socio-economico, non ricompresi nel territorio di altra associazione e dotati di uffici comuni;

le associazioni intercomunali devono essere costituite con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali, con le quali viene approvata la convenzione quadro, ed attuate con le convenzioni attuative, tra tutti o alcuni dei Comuni associati;

i Comuni sopra nominati ritengono di appartenere ad un contesto territoriale che per storia, cultura ed economia, accomuna le popolazioni residenti, con la conseguenza che le gestioni associate di servizi e funzioni, già in parte sperimentate, possano essere strumenti per una maggiore integrazione;

richiamato l'art. 46 comma 5 della L. R. 1/2006 che consente la costituzione di un'Associazione intercomunale anche tra comuni con contermini quali quelli sopra indicati;

Tutto ciò premesso, tra i Comuni sopra indicati si conviene quanto segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione Intercomunale "Mare-Carso", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1/2006.
3. L'Associazione è costituita con il fine di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi precisate all'articolo 2, comma 2.
4. L'Associazione promuove l'integrazione tra i Comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 2 - (Convenzioni attuative)

1. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è disciplinato nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella presente convenzione quadro, da apposite convenzioni attuative con le modalità e i contenuti previsti all'art. 3. Per

ogni convenzione attuativa deve essere stabilito il termine entro il quale deve avvenire la relativa stipulazione.

2. In particolare sono oggetto della gestione associata i seguenti servizi e funzioni:

A. Il servizio **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

B. Il servizio di **GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

C. il servizio **GESTIONE TRIBUTI** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

D. Il servizio di **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AFFIDAMENTI ED ESPROPRI** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

E. Il servizio di **GESTIONE UNIFICATA APPALTI FORNITURE DI BENI E SERVIZI E CONTRATTI** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

F. Il servizio di **GESTIONE SERVIZI INFORMATICI, STATISTICI, E-GOVERNMENT, PROCESSI DI INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

G. Il servizio di **GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO TECNICO** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

H. Il servizio di **GESTIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO E FUNZIONI CATASTALI** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro 31.12.2012;

I. Il servizio **POLIZIA MUNICIPALE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

L. Il servizio di **GESTIONE FUNZIONI CULTURALI E RICREATIVE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro 31.12.2012;

M. Il servizio di **GESTIONE COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro 31.12.2012;

N. Il servizio di **GESTIONE ISTRUZIONE PUBBLICA** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro 31.12.2012;

O. Il servizio di **ATTIVITA' ISTITUZIONALI** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

P. Il servizio di **GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA** è svolta tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

Q. Le funzioni autorizzatorie **IN MATERIA DI PAESAGGIO** di cui all'art. 146 comma 6 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 con costituzione della Commissione locale per il paesaggio tra i Comuni di MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 30.04.2009;

R. Il servizio di **GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE** è svolto tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012;

S. Coordinamento della Direzione Generale tra i Comuni di: MUGGIA, S. DORLIGO DELLA VALLE, DUINO-AURISINA, SGONICO E MONRUPINO. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2012.

3. La mancata stipulazione della convenzione attuativa entro il termine stabilito, il recesso di un Comune, l'ingresso di un nuovo Comune o lo scioglimento della stessa comportano la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 21.

Art.3 - (Contenuto delle convenzioni attuative)

1. La gestione associata delle funzioni e servizi è realizzata attraverso convenzioni attuative che devono stabilire:
 - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio gestito,
 - b) le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio;
 - c) l'individuazione della sede dell'ufficio comune e di eventuali sedi distaccate;
 - d) le competenze con rilevanza interna ed esterna dell'ufficio comune;
 - e) i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto all'ufficio comune) e le modalità della sua individuazione;
 - f) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - g) beni strutture e personale messi a disposizione dell'ufficio comune.
2. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con l'Ente individuato quale ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio dei medesimi con l'ente di appartenenza.

Art. 4 - (Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino

all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

2. I Consigli Comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci la quale delibera sugli schemi previamente redatti dall'ufficio comune.

Art. 5 - (Sede e simboli dell'Associazione)

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Muggia che svolge il ruolo di Comune capofila e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto dell'Associazione.
2. Gli organismi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede indicata.
3. L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo in grado di identificare il territorio dell'Associazione e di promuoverlo.
4. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

CAPO II

Organismi di coordinamento

Art. 6 - (Individuazione)

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione il Presidente e la Conferenza dei Sindaci.

Art. 7 - (Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente sino alla elezione del nuovo Presidente.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

4. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

Art. 8 - (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire oltre che dal Vicesindaco anche da altro assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone servizi e funzioni aggiuntivi da associare rispetto a quelli indicati all'art. 2;
 - b) approva le bozze di convenzione attuativa proposte dal Coordinatore Tecnico, da sottoporre alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione finale;
 - c) nomina, per ciascun servizio o funzione, un proprio componente che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;
 - d) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, proposti dai responsabili della gestione, preposti a ciascun ufficio comune, ed il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, preposto dal Coordinatore Tecnico; tali prospetti sono elaborati in raccordo con i singoli comuni interessati nella fase di predisposizione del bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;
 - e) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 10;
 - f) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dal Coordinatore Tecnico ai sensi dell'art.10;
 - g) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della attività dell'Associazione, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.
4. La Conferenza è convocata, di norma ogni 30 giorni, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di un componente;

5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Coordinatore Tecnico, o altro componente della Conferenza dei Segretari, trasmesse agli Enti e agli uffici comuni.

CAPO III

Organizzazione amministrativa.

Forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo

Art. 9 - (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività generali necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni attuative, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.

Art. 10 - (Coordinamento tecnico dell'Associazione)

1. Il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione è attribuito al Direttore Generale, o nel caso non sia previsto, al Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale del Comune sede dell'Associazione, denominato Coordinatore Tecnico.
2. E' istituita altresì la Conferenza dei Segretari dei Comuni dell'Associazione che viene convocata dal Coordinatore Tecnico per assicurare una fattiva comunicazione tra gli Enti appartenenti all'Associazione, la condivisione e soluzione di problematiche generali relative allo svolgimento delle gestioni associate, compresa la possibilità di istituire commissioni tecniche, e per esprimere un parere preventivo sui documenti elencati al successivo comma 3, lett. a), b), c), d) ed e).
3. Il Coordinatore Tecnico cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci.
A tal fine:

- a) elabora, con il concorso dei responsabili dei servizi delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata, comprese le bozze delle convenzioni attuative;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
- c) predispone il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione e propone l'attribuzione delle relative risorse, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci.
- d) elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dagli uffici comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
- e) propone alla Conferenza dei Sindaci le spese in conto capitale e/o spese correnti per l'utilizzo del finanziamento regionale una tantum di cui al successo art. 18;
- f) redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 16;
- g) adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate, informando periodicamente della sua attività il componente la Conferenza dei Sindaci, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c). Il Coordinatore Tecnico partecipa, in qualità di segretario, alle sedute della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - (Commissioni tecniche)

1. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo rende necessario, la Conferenza dei Segretari può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili di servizi o da altri dipendenti dei Comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 12 - (Previsioni contabili e programmatiche)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
3. La Conferenza dei Sindaci approva entro il 30 novembre di ogni anno il documento finanziario preventivo dell'Associazione desunto dai prospetti di cui al comma 1.

Art. 13 - (Fonti finanziarie)

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dalle assegnazioni ottenute dalla Regione, da altri Enti e da risorse proprie di bilancio dei Comuni associati.
2. Ogni comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art.12.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata l'Ente, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

4. Il Comune di Muggia, sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, della cui gestione provvede a redigere un rendiconto finale.

Art. 14 - (Gestione contabile)

1. Ai fini del controllo di gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei Comuni associati, gli Enti sede dell'ufficio comune per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune di Muggia, sede dell'Associazione, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 15 - (Verifica e controllo)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica degli Enti, gli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Coordinatore Tecnico la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dal Coordinatore Tecnico ai Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 16 - (Rendiconto)

1. Il rendiconto annuale dell'associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 marzo.

Art. 17 - (Riparto delle spese e delle entrate)

1. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione sono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i Comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni attuative.
3. Le assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i Comuni aderenti in misura proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Associazione.

Art. 18 - (Destinazione incentivo straordinario per la costituzione dell'Associazione)

1. L'incentivo straordinario regionale ricevuto dal Comune sede dell'Associazione per le spese di primo impianto è destinato a spese in conto capitale e/o spese correnti, proposte dal Coordinatore Tecnico e deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 19 - (Durata e casi di recesso)

1. L'associazione ha una durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del presente documento.
2. Ciascun Comune può recedere dall'Associazione dando specifico avviso scritto due mesi prima della scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 2. Il recesso, che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione, comporta per il Comune che recede la restituzione delle assegnazioni di cui all'art. 17, comma 3 percepiti e/o da percepirsi per le funzioni e servizi che non verranno più gestite in forma associata.

Art. 20 - (Procedura di recesso e scioglimento)

1. La proposta di recesso deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e sottoposta alla Conferenza dei Sindaci.
2. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Esso comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Il recesso dall'Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
4. Qualora recede l'ente capofila dell'associazione, dovrà essere individuato entro il termine di 30 giorni, con le modalità di cui all'art. 21, un altro Comune che assume tale ruolo.
5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvata dai Consigli Comunali di tutti gli Enti partecipanti. L'atto di scioglimento è sottoscritto dai Sindaci e contiene la disciplina della fase di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 21 - (Modifiche alla convenzione quadro)

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e approvate dai competenti organi dei singoli Comuni aderenti.

Art. 22 - (Accesso agli atti)

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organismi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del Comune sede dell'Associazione.

Art. 23 - (Rispetto degli statuti comunali e della legge 38/2001)

1. L'Associazione garantisce il rispetto del disposto normativo previsto dai singoli statuti comunali e della Legge 38/2001.


Nerio NESLADEK

Fulvia PREMOLIN

Giorgio RET

Mirko SARDOČ

Marko PISANI



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Nerio NESLADEK (top), 2. Fulvia PREMOLIN, 3. Giorgio RET, and 4. Marko PISANI (bottom). The signatures are stylized and cursive.